



## **TESTO PROVVISORIO**

### ***Il contributo dell'Avvocato ai fini del Processus brevior***

*Prof. Federico Marti, Pontificia Università della Santa Croce*

Il ruolo dell'avvocato nel *Processus brevior*<sup>1</sup> a prima vista può sembrare un tema di scarso interesse, risolvibile col dire semplicemente che alla difesa tecnica spetta un ruolo tutto sommato marginale e certamente di molta minor rilevanza rispetto al processo ordinario a motivo della compressione della dialettica processuale<sup>2</sup>. A sostegno di tale affermazione si potrebbero addurre due validi argomenti: la raccolta dei mezzi istruttori è vincolata a quelli indicati nel libello introduttivo<sup>3</sup> così che il ruolo dell'avvocato in fase istruttoria è limitato alla sola formazione delle prove già richieste; la configurazione quale ipotesi eventuale, e di fondo quasi vista dal Legislatore come superflua, degli scritti difensivi delle parti (cfr. CIC83 can. 1686 e can. 1687 § 1). Sta di fatto che un insigne canonista come Paolo Moneta con riferimento alla riforma del processo matrimoniale canonico si interroga sulle concrete prospettive dell'avvocatura<sup>4</sup>.

#### **1. Il contributo in generale dell'avvocato al processo matrimoniale**

La pratica forense insegna che nei procedimenti di nullità matrimoniale secondo il rito ordinario la presenza dell'avvocato, pur non essendo prevista come obbligatoria, riveste un ruolo importante se non addirittura decisivo tanto in fase istruttoria quanto in fase di discussione e questo, si badi, è vero non solo nei casi in cui vi sia conflittualità tra i coniugi con opposizione della parte convenuta alla richiesta di declaratoria di nullità. Nel corso dell'istruttoria può, infatti, manifestarsi la necessità di acquisire ulteriori mezzi probatori a supporto di quelli già richiesti al momento della presentazione del libello. Ma non solo. Possono emergere fatti e circostanze del tutto nuove, potenzialmente rilevanti *pro o contra nullitatem*, sulla cui concreta utilità per l'esito del processo sono primariamente chiamati a pronunciarsi gli avvocati (il DV il più delle volte non

---

<sup>1</sup> La dottrina si è cimentata nel ricercare parallelismi tra il nuovo *Processus brevior* con altri riti processuali. Senza entrare nel merito, qui ci si limita a ricordare che alcuni come W. DANIEL, *The abbreviated Matrimonial Process before de Bishop in case of "Manifest Nullity" of Marriage*, «The Jurist» 75 (2015), pp. 548-550, ravvisano similitudini con il processo contenzioso orale. In realtà maggiori sembrano le affinità con il processo documentale, cfr. C. PEÑA GARCÍA, *La reforma de los procesos canónicos de nulidad matrimonial: el motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, «Estudios eclesiásticos» 90 (2015), pp. 679-680, di cui certamente la più evidente che la previsione legislativa che il *processus brevior*, come il processo documentale, possa avere termine non già con una sentenza definitiva ma con un decreto di remissione al rito ordinario, cfr. G.P. MONTINI, *L'uso legittimo del Processus brevior. Rimedi processuali ordinari e straordinari*, «Periodica» 108 (2019), pp. 35-72, in particolare pp. 39-42.

<sup>2</sup> Nella presente riflessione sotto il termine Avvocato viene ricompreso tanto il professionista del libero foro che il Patrono stabile del Tribunale.

<sup>3</sup> Si consideri che pure «l'Istruttore tra l'altro non sembra avere la competenza per accogliere nuove richieste istruttorie o per ampliare l'oggetto dell'accertamento» M. DEL POZZO, *Il processo matrimoniale più breve davanti al vescovo*, Roma, EDUSC, 2021<sup>2</sup>, p. 229.

<sup>4</sup> Cfr. P. MONETA, *Il ruolo dell'avvocato nel nuovo ordinamento processuale*, in *La riforma del processo matrimoniale canonico ad un anno dal motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, a cura dell'Associazione Canonistica Italiana, Città del Vaticano, LEV 2017, pp. 153-172. Sulla necessità di valorizzare il ruolo dell'avvocatura canonica parla M.J. ARROBA CONDE, *L'attenzione alla parte convenuta nella fase previa*, «Monitor Ecclesiasticus» 133 (2018), pp. 59-87, in particolare pp. 84-87. Quanto al giusto compenso degli avvocati, cfr. IDEM, *La giusta mercede dell'avvocato ecclesiastico*, in *Prassi e sfide dopo l'entrata in vigore del MIDI*, LEV, 2018, pp. 129-138.



### **TESTO PROVVISORIO**

prende parte all'istruttoria<sup>5</sup>), chiedendo ovvero opponendosi a che, con riferimento ai predetti fatti e circostanze nuove, vengano disposti ulteriori mezzi istruttori, se non addirittura ammessi nuovi capi di nullità. Sempre con riferimento ai mezzi istruttori risulta ancor più utile, se non indispensabile, la presenza dell'avvocato nella fase successiva alla pubblicazione degli atti e prima del passaggio alla fase decisoria in quanto tecnicamente preparato per argomentare a sostegno della *necessità* di un mezzo istruttorio precedentemente omissivo (cfr. CIC83 can. 1598 §2 e DC art. 236).

Ma è certamente in fase di discussione della causa che il contributo dell'avvocato, al di là della più teorica che reale possibilità di autodifesa delle parti, appare essenziale per un corretto funzionamento della macchina processuale. A lui spetta offrire al Giudice una prospettiva dei fatti di causa e della loro rilevanza giuridica ulteriore e diversa rispetto alla prospettiva "vincolata" offerta dal DV<sup>6</sup>. Per quanto nel processo ordinario non siano obbligatori gli scritti defensionali delle parti, l'art. 245 §1 DC lascia trasparire il forte auspicio che questi siano presenti.

Quanto appena detto circa il ruolo dell'Avvocato, seppur per ragioni in parte differenti, risulta ancor più vero nel *Processus brevior* in cui la possibilità di difesa diretta delle parti, che rimane una via normativamente percorribile, diventa ancor più velleitaria di quanto già lo sia nel rito ordinario<sup>7</sup>. Per come il Legislatore ha pensato e configurato il *Processus brevior* l'assistenza dell'Avvocato è di fatto imprescindibile, potendo al più mancare qualora le strutture diocesane preposte all'indagine pregiudiziale o pastorale di cui agli articoli 1-5 delle *Regole procedurali* (di seguito RP) siano fornite di personale con le competenze canonistiche necessarie alla redazione di un libello idoneo ai fini del *Processus brevior*, ovvero detto in altre parole, che tali strutture vengano a svolgere anche alcune tra le funzioni tipiche dell'avvocato<sup>8</sup>.

---

<sup>5</sup> Condivisibile la sottolineatura sull'opportunità della partecipazione del DV all'istruttoria fatta da M. DEL POZZO, *Il ruolo del Difensore del vincolo nel 'processus matrimonialis brevior'*, «Ius Canonicum», 60 (2020), pp. 197-242, in particolare pp. 216-217.

<sup>6</sup> La prospettiva del DV necessariamente è vincolata dai limiti posti dal suo specifico *munus* di difesa del vincolo matrimoniale, il che in teoria impedisce di evidenziare argomentazioni *pro nullitate*. Nondimeno nella pratica forense anche il DV, dovendo giustificare la propria decisione di non opporsi alla richiesta di declaratoria di nullità matrimoniale, può in realtà offrire al giudice, seppur indirettamente, argomenti *pro nullitate*.

<sup>7</sup> Alcune difficoltà che militano contro una reale possibilità di difesa diretta delle parti nel *Processus brevior* si trovano evidenziate nel corso dello studio di D. SAROGLIA, *L'istanza del bene dei fedeli: il ruolo dell'avvocato. I nuovi equilibri tra le diverse istanze nel processo più breve*, «Quaderni di diritto ecclesiale» 32 (2019), pp. 215-250, tra cui certamente una delle maggiori è data dalla mancata pubblicazione degli atti. Al riguardo è interessante la proposta secondo cui «potrebbe essere prudente – sia per assicurare il più completo esercizio del diritto di difesa, sia per mettere le parti non assistite da un Patrono in condizione di redigere più efficacemente un proprio scritto difensivo, precisare, nell'atto che intima lo spazio di tempo per la presentazione di eventuali difese, che se le parti stesse ne avessero bisogno a quello scopo potrebbero prendere 'visione degli atti di causa' presso la Cancelleria del tribunale», P. BIANCHI, *Il Processus Brevior coram Episcopo. Le prime esperienze di un tribunale locale*, in *Studi in onore di Carlo Gullo*, LEV, 2017, vol. 3, pp. 799-826, citazione p. 823. Posizione analoga si ritrova in F. HEREDIA, *L'istruzione e la decisione nel Processus brevior*, in *Ius et matrimonium III. Temi di diritto matrimoniale e processuale canonico*, a cura di E. Franceschi e Miguel A. Ortiz, EDUSC, 2020, pp. 367-389, citazione pp. 380-381. Per alcune condivisibili argomentazioni a favore della massima opportunità che sia abbia una difesa tecnica nel processo di nullità canonica, cfr. C. PEÑA GARCÍA, *Il m.p. 'Mitis Iudex' alla luce delle difficoltà sollevate dal questionario presinodale e delle richieste emerse nei sinodi sulla famiglia indagine pregiudiziale o pastorale*, in *Le "regole procedurali" per le cause di nullità matrimoniale. Linee guida per un percorso pastorale nel solco della giustizia*, LEV, 2019, pp. 11-41, in particolare p. 26

<sup>8</sup> Gli articoli ricompresi nelle RP sono da ritenersi formanti un unico corpo normativo assieme ai nuovi canoni del codice cfr. J. LLOBELL, *Alcune questioni comuni ai tre processi per la dichiarazione di nullità del matrimonio previsti dal m.p. 'Mitis Iudex'*, «Ius Ecclesiae» 28 (2016), pp. 13-38, in particolare pp. 15-16.



## **TESTO PROVVISORIO**

### **2. Il ruolo dell'avvocato nella fase pregiudiziale**

L'indagine pregiudiziale o pastorale di cui agli artt. 1-5 RP viene sovente indicata come una delle principali novità del MIDI. In realtà a ben guardarne i contenuti di novità c'è ben poco: l'essere «*orientata a conoscere la loro condizione e a raccogliere elementi utili per l'eventuale celebrazione del processo giudiziale, ordinario o più breve*» (art. 2); il raccogliere «*gli elementi utili per l'eventuale introduzione della causa da parte dei coniugi o del loro patrono davanti al tribunale competente. Si indagherà se le parti sono d'accordo nel chiedere la nullità*» (art. 4); il chiudersi, dopo la raccolta di tutti gli elementi, con «*il libello, da presentare, se del caso, al competente tribunale*» (art. 5), sono infatti le tradizionali attività preliminari svolte dall'avvocato matrimonialista<sup>9</sup>. Per questo non è errato sostenere che gli uffici o incaricati diocesani o interdiocesani (art. 3) costituiscano un duplicato della funzione tipica dell'avvocato. Ed anzi la possibilità normativamente prevista di redigere il libello introduttivo, attesa la centralità che tale momento riveste nell'economia del *Processus brevior*, apre la porta alla sostanziale e pressoché piena surrogazione da parte di tali uffici o incaricati nel *munus* proprio dell'avvocato.

Seguendo quanto appena detto risulta così possibile annoverare tra i compiti dell'avvocato quale consulente quanto la dottrina riferisce all'indagine pregiudiziale o pastorale, purché quest'ultima sia correttamente intesa così come configurata dal MIDI, e per tanto gli uffici diocesani o le persone ad essa preposti non vengano confusi con gli uffici di pastorale familiare o con i consultori familiari<sup>10</sup>. Ed è

---

<sup>9</sup> Una breve descrizione di queste attività è offerta da E. ZANETTI, *La consulenza previa all'introduzione della causa*, in *La riforma dei processi matrimoniali di Papa Francesco. Una guida per tutti*, a cura della Redazione di Quaderni di diritto ecclesiale, Milano, Ancora, 2016, pp. 23-27.

<sup>10</sup> Bisogna difendere il principio che l'indagine pregiudiziale o pastorale per la specifica finalità (cfr. art. 4 RP) a cui è rivolta è e deve rimanere quale attività finalizzata alla valutazione dei presupposti per l'eventuale introduzione di una causa di nullità matrimoniale nonché alla raccolta degli elementi utili a tale scopo, con ciò superando la non felice formulazione normativa degli artt. 1-3 RP in cui cura pastorale, supporto psicologico, consulenza giuridica si trovino frammischiate tra loro. Questo, tuttavia, ben si spiega considerando che nel MIDI il Legislatore non si rivolge solo agli operatori del diritto per riformare il processo matrimoniale, ma si rivolge a tutta la Chiesa per riformare in generale l'approccio ecclesiale alle crisi matrimoniali rispetto alle quali certamente il processo matrimoniale ha un ruolo primario. Tuttavia autorevolmente si ritiene che con il MIDI si sia determinata una conversione pastorale ed un ampliamento degli obiettivi del processo di nullità matrimoniale, da cui una configurazione marcatamente pastorale dell'indagine pregiudiziale o pastorale, cfr., tra i tanti, M.J. ARROBA CONDE, *L'attenzione alla parte convenuta nella fase previa*, «*Monitor Ecclesiasticus*» cit., *passim* ed in particolare pp. 62-71; M. MOSCONI, *La fase previa all'introduzione del libello e la consulenza tecnica*, in *Ius et matrimonium III. Temi di diritto matrimoniale e processuale canonico*, cit., pp. 65-96, specialmente pp. 71-77. Nondimeno sembra essere proprio la stretta giuridicità del processo e delle attività ad esso prodromiche ad esigere una sua difesa da "contaminazioni" esterne, le quali possano alterare il suo corretto funzionamento di meccanismo volto all'accertamento di fatti concreti e alla qualificazione della loro rilevanza giuridica. Ed è proprio nel suo essere e nel mantenersi su di un piano di stretta giuridicità che il processo assolve alla sua funzione ed è, in definitiva, veramente pastorale. Ad altre istanze ecclesiali, persone o istituzioni, il compito di volgere al bene spirituale del singolo fedele e alla *salus animarum* quella verità matrimoniale che il processo ha dichiarato. Ciò detto non è condivisibile l'idea, adombrata da alcuni, secondo cui se lascia il processo canonico sul piano della stretta e rigorosa giuridicità, conseguenza quasi inevitabile sarà il trascurare o sottovalutare che «*ciò che viene trattato in questi processi di nullità di matrimonio non sono meri documenti, è la vita delle persone che possono trovarsi in una condizione di sofferenza o che attendono con ansia la pronuncia del tribunale*» C. PEÑA GARCÍA, *Il m.p. 'Mitis Iudex' alla luce delle difficoltà sollevate dal questionario presinodale e delle richieste emerse nei sinodi sulla famiglia indagine pregiudiziale o pastorale*, cit., p. 24.

Alla luce di quanto appena detto, l'indagine pregiudiziale o pastorale in quanto finalizzata ad un eventuale procedimento giudiziale non può che essere condotta secondo una metodologia o, quanto meno, una mentalità giuridica. Per l'indagine pregiudiziale o pastorale si richiedono dunque competenze specifiche che sono ben diverse da quelle parimenti specifiche occorrenti per gli Uffici di Pastorale Familiare ovvero per i Consultori Familiari. Avendo chiaro che



### **TESTO PROVVISORIO**

nell'esercizio e nei limiti delle sue competenze tecniche di giurista che l'avvocato è chiamato ad attuare il principio di prossimità auspicato dal Santo Padre Francesco<sup>11</sup>.

Ciò premesso, si può iniziare con il dire che l'avvocato è chiamato ad essere un ponte di dialogo tra i coniugi. Infatti, la necessità dell'accordo delle parti quale primo presupposto per l'avvio del *Processus brevior* (cfr. art. 1683 n. 1), consente o meglio obbliga l'Avvocato ad entrare in dialogo con ambedue i coniugi affinché convergano sull'obiettivo di far luce sulla loro unione. E che si debba parlare di comune obiettivo voluto da entrambi, pur se magari perseguito con intensità diversa dall'uno o dall'altro coniuge, lo confermano i chiarimenti offerti dal PCTL circa la non applicabilità dell'art. 11 §1 RP al *Processus brevior*<sup>12</sup>. Così, anche quando incaricato soltanto da una parte, l'Avvocato che ravvisa i presupposti per l'introduzione di un *Processus brevior* è di fatto obbligato a prendere contatti con l'altra parte per ottenerne il consenso<sup>13</sup>. Si badi: vero consenso, ossia una positiva determinazione della volontà quandanche implicitamente manifestata, e non semplice acquiescenza del coniuge interpellato; da ciò segue che «non è sufficiente un atteggiamento remissivo

---

ci sono tre distinti ambiti di intervento a favore dei matrimoni che richiedono tre distinte tipologie di competenze, nulla vieta che a livello organizzativo si possa avere un unico soggetto diocesano preposto. Nondimeno ci sono posizioni, anche autorevoli, orientate in senso opposto e tendenti a mettere insieme l'attività di pastorale familiare, la consulenza spirituale e psicologica per le coppie in crisi e l'indagine pregiudiziale o pastorale. Questo lo fa, ad esempio, il *Sussidio applicativo* quando, in maniera apodittica afferma che «Questo cammino di "accompagnamento" [l'indagine pregiudiziale o pastorale] può aiutare a superare in maniera soddisfacente le crisi matrimoniali», TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA, *Sussidio applicativo del Motu pr. Mitis Iudex Dominus Iesus*, LEV 2016, p. 14, ed anche autori come P.A. MORENO GARCÍA, *El servicio de investigación prejudicial, aspectos jurídico-pastorales*, «Ius canonicum» 56 (2016), pp. 65-85; G. NÚÑEZ, *La fase preliminar del nuevo proceso de nulidad*, «Ius Canonicum» 57 (2017), pp. 9-44. Si ipotizza persino una ridefinizione del ruolo e l'identità dell'Avvocato canonista matrimonialista in conseguenza delle recenti riforme processuali, «al punto da potersi dire ridefinita l'identità stessa del Patrono, potendosi configurare l'assistenza forense canonica come una specie di *accompagnamento* e quindi l'Avvocato come un autentico soggetto della Pastorale familiare», P. BUSELLI MONDIN, *L'avvocato come accompagnatore*, «Apollinaris» 90 (2017), pp. 89-113, citazione p. 92, financo a ritenere «tristemente depauperante e pesantemente miope una interpretazione del ruolo del patrono che lo riducesse a mero tecnico del diritto, deputato ad individuare le soluzioni giuridico-processuali di volta in volta più funzionali alla tutela dei diritti di parte», G. MOSCARIELLO, *L'incidenza della riforma del processo matrimoniale sul ruolo dell'avvocato*, in *I soggetti del nuovo processo matrimoniale canonico*, LEV, 1018, pp. 103-117, citazione p. 106. Su posizioni analoghe sembra collocarsi E. SIGNORILE, *Il ruolo dell'avvocato nella riforma del processo matrimoniale canonico: prassi e prospettive*, in *Le "regole procedurali" per le cause di nullità matrimoniale. Linee guida per un percorso pastorale nel solco della giustizia*, LEV, 2019, pp. 113-127. Di contro va ribadito che l'indagine pregiudiziale o pastorale «no se trata de un servicio de ayuda a las crisis matrimonial sino de un servicio de ayuda para clarificar la situación de los fieles que tras un fracaso matrimonial quieren permanecer o retornar a la comunión con la Iglesia» A. LÓPEZ MEDINA, «Ius Canonicum» 58 (2018), pp. 185-221, citazione p. 204. Parimenti va rimarcata la specificità del ruolo dell'Avvocato canonista matrimonialista quale giurista e un tecnico del diritto e quindi, di per sé, privo delle competenze proprie di un catechista o accompagnatore spirituale ovvero di uno psicoterapeuta. Per illustrazione sintetica dei requisiti dell'Avvocato cfr. A. BRASCA, *Riflessioni sul ruolo dell'avvocato nei giudizi di nullità del matrimonio*, in *Studi in onore di Carlo Gullo*, Roma, LEV, 2017, vol. 2, pp. 631-644; per riflessioni di ordine più generale cfr. IDEM, *Ruolo dell'Avvocato nel diritto canonico*, «Monitor Ecclesiasticus» 133 (2018), pp. 89-106.

<sup>11</sup> Sul contributo dell'Avvocato all'attuazione del principio di prossimità cfr. F. CATOZZELLA, *Il motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus e alcune attese sul processo di nullità matrimoniale (brevità, prossimità, gratuità): un primo confronto dalla prospettiva dell'avvocato*, in *La riforma del processo canonico*, a cura del Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico, Milano, Glossa, 2018, pp. 337-353, in particolare pp. 340-345.

<sup>12</sup> PCTL, *Risposta particolare* del 1 ottobre 2015 Prot. N. 15139/2015, testo disponibile su <http://www.delegumtextibus.va/content/testilegislativi/it/risposte-particolari.html>.

<sup>13</sup> Una disamina delle diverse possibili forme di acquisizione del consenso è offerta da G.P. MONTINI, *L'uso legittimo del Processus brevior. Rimedi processuali ordinari e straordinari*, cit., pp. 52-56.



### TESTO PROVVISORIO

o elusivo per arguire la concorde intenzione delle parti»<sup>14</sup>. Per fare questo ovviamente l'Avvocato che agisce per mandato di un coniuge soltanto, sarà chiamato a spiegare con cura all'altra parte ed in modo esauriente e chiaro cosa il proprio assistito intende perseguire e con quali mezzi processuali<sup>15</sup>. Nel caso in cui l'altro coniuge non soltanto aderisca al contenuto della richiesta di nullità attraverso il *Processus brevior* ma ritenga di partecipare attivamente avvalendosi di un proprio difensore di fiducia, allora al dialogo tra i coniugi dovrà subentrare, o almeno dovrebbe subentrare, una vera e propria sinergica collaborazione tra gli avvocati, finalizzata alla concertazione di una armonica prospettazione *in iure et in facto* della vicenda matrimoniale. Si deve evitare che, pur proponendo le parti la stessa melodia, emergano pause fuori tempo o stridenti dissonanze tali da confonderla, costringendo così il direttore d'orchestra, ossia il Giudice, a fermarsi per studiare a fondo lo spartito rinviando al processo ordinario, e capire così se trattasi di semplici note o pause fuori posto ovvero sia la melodia stessa a non funzionare proprio.

Il contatto con l'altra parte non può limitarsi semplicemente all'ottenimento del consenso iniziale per l'avvio del procedimento. Questo, infatti, necessariamente deve tendere ad assicurarsi la fattiva collaborazione e partecipazione del coniuge interpellato alla fase istruttoria, nonché a prevenire possibili conflittualità tra le future parti processuali<sup>16</sup>. Infatti, salvo ipotesi estreme<sup>17</sup>, si deve ritenere che il solo fatto della mancata partecipazione di uno dei coniugi si configuri come ostativo per il buon esito del *Processus brevior*<sup>18</sup>. In altre

---


<sup>14</sup> Cfr. M. DEL POZZO, *Il processo matrimoniale più breve davanti al vescovo*, p. 157. Tecnicamente con l'assenso del coniuge si istaura un *litis consortio* attivo poiché «“il consenso” al libello di domanda dell'attore è una vera adesione litisconsortile, fatta di propria iniziativa o aderendo all'invito del Vicario giudiziale», J. LLOBELL, *Alcune questioni comuni ai tre processi per la dichiarazione di nullità del matrimonio previsti dal m.p. “Mitis Iudex”*, cit., p. 28. Di diverso avviso è L. SABBARESE, *Il processo più breve: condizioni per la sua introduzione, procedura, decisione*, «Ius Missionale» 9 (2016), pp. 39-58, per il quale il consenso ha valore più limitato, configurandosi come un atto con cui «l'altro coniuge rinuncia al processo ordinario e accetta la riduzione delle difese e delle garanzie previste nel processo più breve», *ibidem*, p. 47. Del medesimo avviso è G. MONTINI, *L'accordo dei coniugi quale presupposto del processus matrimonialis brevior (can. 1683, 1° MIDI)*, «Periodica» 105 (2016), pp. 395-415. Critico contro posizioni tendenti a limitare la portata dell'accordo tra le parti alla sola scelta del rito processuale è M.J. ARROBA CONDE, *El proceso más breve ante el Obispo*, in *Reforma de los procesos de nulidad y otras novedades legislativas de Derecho canónico y eclesiástico*, a cura di L. Ruano Espina e C. Guzmán Pérez, Madrid, Dykinsos 2017, pp. 249-278, in particolare p. 259. In realtà il Legislatore stesso con l'espressione «ad petitionem exhibitam accedere» di cui all'art. 15 RP sembra chiarire che l'assenso del coniuge si configura come un vero atto di adesione alla domanda attorea in particolare al *petitum* e alla *causa petendi*, dando conseguentemente vita ad un litisconsorzio attivo, sebbene *sui generis* in quanto la parte che ha semplicemente aderito alla domanda attorea non assume tutte quelle responsabilità né si fa carico di tutte quelle conseguenze da cui sarebbe gravata in caso di sottoscrizione formale del libello.

<sup>15</sup> Anche nell'ipotesi in cui, a mente dell'art. 15 RP, sia il Vicario Giudiziale a prendere l'iniziativa per l'avvio di un *Processus brevior*, è comunque auspicabile un contatto tra l'Avvocato e l'altra parte per orientarla, come detto, sulla medesima posizione processuale del proprio assistito rendendola edotta sul significato della richiesta di nullità, sulle ragioni addotte a fondamento e sul mezzo processuale scelto. Per un'attenta disamina di quali comunicazioni l'Avvocato debba dare alle parti cfr. M.J. ARROBA CONDE, *L'attenzione alla parte convenuta nella fase previa*, cit., pp. 72-76.

<sup>16</sup> Cfr. G. MOSCARIELLO, *L'incidenza della riforma del processo matrimoniale sul ruolo dell'avvocato*, cit., pp. 108-110. Tra gli altri doveri che si pongono a carico dell'Avvocato si possono ricordare il dovere di veicolare una corretta visione del matrimonio e del processo, di impostare correttamente la causa e in specie per ciò che attiene alla scelta del rito processuale, dei testimoni, del tribunale competente, cfr. *ibidem*, pp. 106-108 e pp. 110-115.

<sup>17</sup> Si potrebbe pensare, a titolo di esempio, ad una grave forma di psicosi invalidante diagnosticata da un Centro di Salute Mentale in epoca antecedente le nozze e attestata documentalmente.

<sup>18</sup> Cfr. M.J. ARROBA CONDE, *El proceso más breve ante el Obispo*, in *Reforma de los procesos de nulidad y otras novedades legislativas de Derecho canónico y eclesiástico*, cit., p. 260; P. BIANCHI, *Criteri per l'accettazione del “processus brevior”*, in *Ius et matrimonium III. Temi di diritto matrimoniale e processuale canonico*, cit., pp. 339-366; in particolare p. 347.



### **TESTO PROVVISORIO**

parole, l'Istruttore, constatata la non partecipazione di un coniuge dovrebbe segnalare immediatamente la cosa al Vicario Giudiziale ai fini di un possibile rinvio della causa al rito ordinario. Di conseguenza un avvocato che intenda ricorrere al *Processus brevior* in forza della sola acquisizione del consenso dei coniugi, e dunque senza essersi previamente assicurato anche l'effettiva partecipazione di entrambi all'istruttoria, si espone al rischio professionale di cagionare un allungamento dei tempi processuali e, in definitiva, di cadere in palese contraddizione con la *ratio* stessa del *processus brevior* che è la celerità<sup>19</sup>. Di fatti ben può accadere che l'altro coniuge interpellato dall'avvocato non abbia avuto alcuna difficoltà a prestare il previsto consenso, ma poi successivamente informato dopo l'avvio del *Processus brevior* della necessità della sua deposizione, rifiuti di farlo per il disagio di doversi presentare in Tribunale.

Il necessario dialogo con i coniugi non si limita solo ai due aspetti sopramenzionati, ma fa sì che l'Avvocato sia chiamato financo ad esplorare l'esistenza di possibili barlumi di speranza per il superamento della crisi coniugale, eventualmente indirizzando poi i coniugi agli appositi consultori familiari della diocesi. Sotto questo aspetto è difficile configurare l'esistenza di un obbligo deontologico sanzionabile a carico dell'Avvocato; anzi è corretto affermare che il suo *munus* in quanto canonista è quello di contribuire al corretto funzionamento della giustizia ecclesiastica e per esso alla missione della Chiesa. L'Avvocato pertanto è vincolato ai doveri deontologici propri della sua funzione e alla ricerca della giustizia tramite la corretta applicazione delle norme sostanziali e processuali. Nondimeno al pari degli altri fedeli ha il dovere morale di concorrere al bene delle singole anime e a quello generale della Chiesa, operando nel senso di almeno favorire le condizioni che possano far fruttificare quei segni di speranza verso una possibile riconciliazione tra i coniugi, consigliando loro di rivolgersi ad un consultorio familiare prima di proseguire sulla strada verso la richiesta di nullità matrimoniale<sup>20</sup>.

### **3. Il ridimensionamento del ruolo del DV nel *Processus brevior***

Attività preliminari e fondamentali quali ricostruzione della fattispecie, raccolta del consenso di entrambi i coniugi e certezza della loro partecipazione attiva, sono attività facilmente riconducibili sotto la denominazione di indagine pregiudiziale o pastorale, e ben possono essere svolte sia dagli uffici di consulenza *ad hoc* previsti dalle RP sia dall'Avvocato. Attività successive ma sempre preliminari quali la valutazione della *evidenza della nullità* e la predisposizione del libello sono invece attività ad alto contenuto tecnico, che richiedono necessariamente l'intervento dell'Avvocato (o dell'eventuale canonista membro dell'ufficio di consulenza). L'espressione "alto contenuto tecnico" è qui volutamente utilizzata per significare che dette attività richiedono una perizia canonistica superiore a quella ordinariamente richiesta per l'avvio di una causa di nullità matrimoniale secondo il rito ordinario. Infatti nel processo ordinario non solo il rischio di un rigetto del libello *in limine* e quindi il mancato avvio del processo è concretamente configurabile soltanto in caso di grave o gravissima imperizia da parte dell'istante (cfr. art. 121 DC) ma in corso di causa si può sempre agire

---

<sup>19</sup> Alcune interessanti indicazioni su come l'Avvocato possa contribuire alla celerità dei processi matrimoniali sono offerte da F. CATOZZELLA, *Il contributo dell'avvocato nel rendere celere il processo matrimoniale canonico più celere ed efficace*, «Adnotatio Iurisprudentiae» 2 (2016), pp. 175-195.

<sup>20</sup> Tra gli altri, si sono occupati del tema M. DEL POZZO, *Il processo matrimoniale più breve davanti al vescovo*, pp. 210-211 e più diffusamente C. FABRIS, *Indagine pregiudiziale o indagine pastorale nel motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus. Novità normative e profili problematici*, «Ius Ecclesiae» 28 (2016), pp. 479-504, in particolare pp. 495-496.



### **TESTO PROVVISORIO**

per recuperare errori o dimenticanze commesse richiedendo integrazioni istruttorie ulteriori a quelle inizialmente richieste e financo la modifica del capo di nullità (art. 136 DC).

Il *Processus brevior*, invece, sembra muoversi sul filo del rasoio dei presupposti stabiliti dal CIC83 can. 1683 e dei requisiti formali del libello di cui al CIC83 can. 1684, mancando i quali non c'è (o almeno non dovrebbe esserci) possibilità di sanatoria ma solo la strada del processo ordinario. Ora, valutare se *la nullità sia manifesta* e redigere il libello ossia l'atto con cui si imposta immutabilmente la causa attraverso l'esposizione degli argomenti *pro manifesta nullitate* unitamente all'indicazione dei mezzi di prova a loro sostegno, richiedono grande competenza e prudenza giuridica<sup>21</sup>. Il segnale per cui sembra possibile affermare che, almeno nella mente del Legislatore, tutto il *Processus brevior* dalla sua nascita alla sua conclusione debba fondarsi unicamente sui pilastri argomentativi e probatori indicati nel libello è la mancanza, salvo il disposto del CIC83 can. 1684, di disposizioni *ad hoc* riguardanti la richiesta di mezzi istruttori e, non solo con riferimento ai coniugi e al loro difensore, ma in senso ancor più significativo con riferimento al DV e allo stesso Istruttore, cosa questa che ha costretto la dottrina ad interrogarsi sul punto<sup>22</sup>.

In genere la riflessione canonistica muove da due capisaldi ossia che il *Processus brevior* è un vero processo giudiziale e, di conseguenza, in quanto vero processo giudiziale deve assicurare il contraddittorio tra le parti e quindi «il principio generale espresso dal can. 1434 non ha in altre parole alcuna deroga nel processo di nullità matrimoniale breve»<sup>23</sup>. Sulla base di queste considerazioni la dottrina anzitutto fonda la necessità di garantire al DV la possibilità di richiedere mezzi di prova ovvero opporsi all'acquisizione di quelli richiesti dai coniugi. Nondimeno, quando però dall'affermazione di principio si passa alla concretezza del processo, emerge che in realtà nel *Processus brevior* difficilmente si riescono ad individuare spazi per la presentazione di richieste istruttorie da parte del DV, a meno di tradire la *ratio* di fondo del *Processus brevior* che si manifesta nell'auspicio del CIC83 can. 1686 di avere una sola sessione istruttoria. Infatti, laddove si ammetta la possibilità per il DV di richiedere mezzi istruttori, allora il *per quanto possibile* contenuto nella norma diviene inevitabilmente un *praticamente impossibile* stante la necessità di almeno una altra sessione istruttoria in presenza di richieste del DV<sup>24</sup>. Per questo autorevole dottrina, pur sostenendo la tesi che sia possibile per il

---

<sup>21</sup> Una descrizione dei contenuti essenziali di un libello orientato al *Processus brevior* è offerta da A. ZAMBON, *Questioni relative al processus brevior: il libello e l'istruttoria*, «Quaderni di diritto ecclesiale» 31 (2018), pp. 470-491, in particolare pp. 475-484. Efficace sintesi ricostruttiva dei diversi orientamenti su cosa si debba intendere sotteso al concetto di *nullità manifesta* è offerta da P. BIANCHI, *Questioni legate alla scelta della via processuale nel nuovo processo di nullità matrimoniale: la evidenza del motivo di nullità (can. 1683, 2° e art. 14 RP)*, «Quaderni di Diritto Ecclesiale» 32 (2019), pp. 448-507, in particolare pp. 451-457.

<sup>22</sup> Una approfondita disamina generale sul ruolo e l'identità del DV, che però non entra nello specifico del *Processus brevior*, è offerta da P.A. MORENO, *Il difensore del vincolo dopo la promulgazione del MI*, in *Ius et matrimonium III. Temi di diritto matrimoniale e processuale canonico*, cit., pp. 179-217

<sup>23</sup> P. BIANCHI, *Lo svolgimento del processo più breve: la fase istruttoria e di discussione della causa*, in *La riforma dei processi matrimoniali di Papa Francesco. Una guida per tutti*, cit., p. 79. Il Legislatore parrebbe a prima vista confermare questa posizione stabilendo all'art. 6 RP che «Dal momento che il Codice di diritto canonico deve essere applicato sotto tutti gli aspetti, salve le norme speciali, anche ai processi matrimoniali, a mente del can. 1691 § 3, le presenti regole non intendono esporre minutamente l'insieme di tutto il processo, ma soprattutto chiarire le principali innovazioni legislative e, ove occorra, integrarle».

<sup>24</sup> La possibilità di più sessioni istruttorie nel *Processus brevior* non sono vietate dalla vigente normativa e quindi si possono certamente tenere, «tuttavia, non è molto opportuno perché il principio di celerità e la possibilità di ricorrere al processo ordinario devono costituire i criteri definitivi della corretta istruzione della causa» F. HEREDIA, *L'istruzione e la decisione nel Processus brevior*, in *Ius et matrimonium III. Temi di diritto matrimoniale e processuale canonico*, cit., p. 375.



### **TESTO PROVVISORIO**


DV richiedere mezzi istruttori, deve ammettere che «rimane aperto il punto quando il DV può fare richieste istruttorie; forse quando viene sentito ai sensi del 1676 §2»<sup>25</sup>. In realtà alla tesi per cui il DV può fare richieste istruttorie si oppongono due considerazioni, una giuridica ed una di ordine più pratico. Sotto questo secondo aspetto viene da domandarsi come in concreto il DV dalla sola lettura del libello, per quanto in esso già sia chiaramente ed interamente tracciata la direzione del processo, possa prendere posizione sui mezzi di prova presentati dai coniugi e/o valutare la necessità di richiedere o meno l'acquisizione di ulteriori mezzi di prova; l'esperienza dimostra infatti come il DV, nei rari casi in cui interviene richiedendo l'acquisizione di mezzi istruttori, lo fa in relazione e reazione alle risultanze emergenti durante la progressiva costruzione del quadro probatorio. Ma è l'argomento strettamente giuridico a rendere chiaro come il problema di quando e come il DV possa disporre mezzi istruttori sia in realtà un non problema. Infatti, il CIC83 can. 1676 §2 prevede che il DV intervenga per esprimere un parere limitatamente al capo di nullità prospettato e al rito processuale da utilizzarsi, non altro<sup>26</sup>; peraltro suonerebbe strano che il DV possa impegnarsi in una formale richiesta istruttoria quando ancora né il capo di nullità né il rito sono stati stabiliti dal Vicario Giudiziale. Più in generale va segnalato un aspetto su cui forse si è poco riflettuto, ossia che nel *Processus brevior* compito del DV non è, come nel processo ordinario, assumere una posizione processuale rispetto all'oggetto del processo chiedendo o meno al Giudice di respingere nel merito la domanda giudiziale, ma suo compito è di pronunciarsi *de ritu* sia all'inizio in sede di presentazione del libello con il parere di cui al can. 1676 §2, sia in sede di decisione innanzi al Vescovo diocesano con le *animadversiones* argomentando sull'inapplicabilità del *Processus brevior* al caso *de quo*<sup>27</sup>. Quindi una opposizione sempre in punto di diritto processuale e non di diritto sostanziale<sup>28</sup>.

<sup>25</sup> M. DEL POZZO, *Il processo matrimoniale più breve davanti al vescovo*, cit., p. 228

<sup>26</sup> Cfr. M. MINGARDI, *Il ruolo del vicario giudiziale*, in *Ius et matrimonium III. Temi di diritto matrimoniale e processuale canonico*, cit., pp. 423-452, in particolare p. 442.

<sup>27</sup> E forse vale considerare che in tal modo il compito del DV si semplifica dal punto di vista argomentativo e probatorio in quanto non deve argomentare *de merito* per dimostrare l'impossibilità di raggiungere la certezza morale in ordine alla nullità del matrimonio *de quo* ossia dimostrare la sussistenza del ragionevole dubbio del contrario, ma solo *de ritu* per evidenziare la mancanza della «ricorrenza di circostanze di fatti e di persone, sostenute da testimonianze o documenti, che non richiedano una inchiesta o una istruzione più accurata, e rendano manifesta la nullità». Sebbene autorevolmente ciò sia stato escluso, cfr. N. SCHÖCH, *Il promotore di giustizia e il difensore del vincolo*, in *I soggetti del nuovo processo matrimoniale canonico*, cit., pp. 231-258, in particolare p. 253, non sembrano ravvisarsi ostacoli *de iure* a che il DV, interpellato a norma del CIC83 can. 1676 §2, si attivi affinché si percorra la via del *Processus brevior* laddove la ritenga percorribile; questo sulla base della semplice considerazione che: a) trattasi di posizione *de ritu* e non *de merito*; b) il *Processus brevior* è un vero processo tanto quanto quello ordinario, e pertanto in grado di assicurare le stesse garanzie di affidabilità in relazione alla verità matrimoniale; c) la certezza morale richiesta per dichiarare la nullità matrimoniale è la medesima per entrambi i riti processuali.

<sup>28</sup> A titolo esemplificativo: qualora il DV dopo l'avvio del *Processus brevior*, a cui peraltro nemmeno si è opposto quando interpellato ai sensi del CIC83 can. 1676 §2, venga in possesso di un elemento che nel merito smonta in radice la tesi libellare, si pensi al certificato di nascita da cui risulta la maggiore età al tempo delle nozze in un caso di nullità matrimoniale per impedimento di età, egli dovrebbe limitarsi nelle *animadversiones* a richiamare questa "asserita" circostanza e la necessità di verificarla, cosa questa che di per sé dovrebbe essere ritenuta sufficiente per infrangere il presupposto di *manifesta nullità* che non richiede una istruzione più accurata su cui regge tutta la procedura seguita. Una possibile alternativa, ma che non apporta grandi economie processuali qualora il *Processus brevior* sia condotto nel rispetto dei suoi presupposti, potrebbe essere quella di ammettere la possibilità di una istanza diretta da parte del DV al Vicario Giudiziale per il rinvio immediato al processo ordinario motivato sulla necessità di acquisire la menzionata prova documentale. Ipotizzare il ricorso alla mediazione dell'Istruttore, ossia il DV formula una istanza istruttoria, l'Istruttore acquisisce la prova e fa richiesta di passaggio al rito ordinario e il Vicario Giudiziale lo dispone, si traduce in un allungamento dei tempi, senza contare che solleverebbe pure la nota questione se e quali diritti il DV goda in fase istruttoria.



### **TESTO PROVVISORIO**

Alla luce di quanto appena detto, il sostenere che il DV nelle *animadversiones* possa prendere posizione processuale *de merito causae* chiedendo la *negativa* significa in termini di stretto diritto affermare che il DV può formalmente richiedere al Vescovo diocesano un pronunciamento che questi *de iure* non può dare, ovvero rispetto al quale è incompetente di incompetenza assoluta. Di conseguenza, se il DV consultato a norma del CIC83 can. 1676 §2 non obietta nulla alla richiesta formulata nel libello a che la causa sia istruita secondo il *Processus brevior*, ciò significa che a suo giudizio vi sono gli estremi per ravvisare un caso di nullità manifesta ai sensi del CIC83 can. 1683 n. 2°, da cui è difficile ipotizzare nel contempo la richiesta da parte sua di mezzi istruttori a confutazione della domanda libellare<sup>29</sup>. Diversamente qualora il DV non ravvisi i presupposti per attivare il *Processus brevior* (ossia non ravvisa ricorrere il presupposto di *nullità manifesta*) esprimerà la propria contrarietà nel parere di cui al CIC can. 1676 §2 che automaticamente implica la richiesta di passaggio al rito ordinario (sede in cui poi effettuerà le richieste istruttorie) ovvero impugnando il successivo decreto emesso dal Vicario Giudiziale<sup>30</sup>; ed ancora reitererà la propria richiesta nelle *animadversiones* eventualmente formulando in questa sede anche richieste istruttorie le quali andranno a costituire ulteriore argomento, in aggiunta a quello dell'insufficienza *pro nullitate* dell'apparato probatorio acquisito in atti nel corso dell'istruttoria, a fondamento della richiesta di passaggio al rito ordinario. Ciò detto è evidente che a fronte di una opposizione non pretestuosa del DV, ben difficilmente il Vicario Giudiziale potrà ritenere comunque ricorrente una ipotesi di *nullità manifesta*<sup>31</sup>.

#### **4. La centralità del ruolo dell'avvocato quale conseguenza anche del ridimensionamento delle attribuzioni del Tribunale**

La centralità del libello e dunque del contributo dell'avvocato è ulteriormente confermata da una altra "speciale specialità" del *Processus brevior*, ossia la limitazione dei margini di azione del Tribunale. Il *Processus brevior* è un rito processuale "peculiare" in cui il ricorrere delle "peculiari" circostanze contemplate nel CIC83 can. 1683, ha portato il Legislatore a ritenere possibile bypassare una serie di istituti e di momenti processuali ordinariamente funzionali all'emanazione di una decisione secondo giustizia. Ed anzi ben si può dire che, al ricorrere delle dette peculiari circostanze, il *Processus brevior* diviene strumento funzionale e financo necessario al rispetto di quello che è uno dei principi fondamentali del giusto processo ossia la *ragionevole durata*.

Il *Processus brevior* anzitutto assegna a distinti ministri del Tribunale, Vicario Giudiziale, Istruttore, e Vescovo Diocesano<sup>32</sup>, funzioni distinte che tali concettualmente rimangono anche qualora il *Processus*

<sup>29</sup> Ovviamente l'obiezione del DV potrebbe ben fondarsi sulla mancanza di piena certezza circa l'assenso di entrambi i coniugi ai sensi del CIC83 can. 1683 n. 1°.

<sup>30</sup> Cfr. M. DEL POZZO, *Il processo matrimoniale più breve davanti al vescovo*, cit., pp. 221-222; M. MINGARDI, *Il ruolo del vicario giudiziale*, in *Ius et matrimonium III. Temi di diritto matrimoniale e processuale canonico*, cit., pp. 448-449.

<sup>31</sup> In senso analogo si esprime M. MINGARDI, *Questioni legate alla scelta della via processuale nel nuovo processo matrimoniale*, «Quaderni di diritto ecclesiale» 33 (2020), pp. 461-495, in particolare p. 476. Ulteriori riflessioni specifiche sono offerte da M. GIDI, *La sinergia procesal en las actuaciones del vicario judicial y del defensor del vínculo en la introducción del libelo para el processus matrimonialis brevior*, «Periodica» 109 (2020), pp. 365-398.

<sup>32</sup> Quanto agli altri ordinari *de iure* equiparati ai Vescovi diocesani va ricordato che «nonostante questa equiparazione, se colui che presiede una di queste comunità non è Vescovo [...] egli non è competente a trattare una causa di nullità matrimoniale con il processo abbreviato. Come abbiamo visto, il Discorso pontificio [Discorso alla Rota Romana del 25 novembre 2017] ricollega infatti tale competenza alla stessa consacrazione episcopale, che unitamente



### **TESTO PROVVISORIO**

*brevior* sia interamente condotto dal Vescovo Diocesano<sup>33</sup>. Il libello introduttivo è “centrale” in quanto rappresenta il *trait d’union* che lega queste tre funzioni e i rispettivi momenti processuali, nonché li fonda. Anzi, con una similitudine si può dire che il libello è il copione (e non già un semplice canovaccio) che conduce o, aspira a condurre, il *Processus breviar* sino alla sua positiva conclusione con l’emanazione di una sentenza affermativa. Ai tre menzionati ministri del Tribunale, nell’esercizio di tre diverse funzioni, spetta il compito di verificare se realmente il copione offerto nel libello rappresenti la verità della vicenda matrimoniale *de quo* e se sia in grado di manifestarla processualmente<sup>34</sup>. Da tale impostazione di fondo del *Processus breviar* deriva una limitazione delle prerogative di cui normalmente detti soggetti sono investiti nell’ambito del processo ordinario.

Il Vicario Giudiziale svolge unicamente una funzione *de ritu*, valutando se nel caso *de quo* sussistano le condizioni di cui al CIC83 can. 1683, ed il libello abbia i requisiti di cui al CIC83 can. 1683 per accogliere la richiesta di *Processus breviar* ovvero sollecitando le parti a verificare la possibilità di avvalersi del *Processus breviar*<sup>35</sup>. Dal disposto del CIC83 can. 1676 §2 si può ricavare, infatti, che il Vicario Giudiziale se vuole percorrere la via del *Processus breviar* è vincolato al capo di nullità presentato dalle parti nel libello<sup>36</sup>. Infatti, diversamente da quanto accade nel rito ordinario, il Vicario Giudiziale non sembra avere potestà di determinare autonomamente il capo di nullità, ma può al più “proporre” alle parti eventuali sue modifiche che sempre e comunque devono sottostare all’approvazione di entrambi i coniugi, venendo altrimenti a mancare il presupposto di cui al CIC83 can. 1683 n. 1° per procedere con il *Processus breviar*, ovvero sia il loro comune consenso sul *petitum* e sulla *causa petendi*<sup>37</sup>. Per cui qualora il Vicario Giudiziario intenda recuperare o mantenere le sue piene prerogative quanto alla determinazione del capo di nullità non ha altra strada da seguire che disporre il rinvio della causa al rito ordinario.

Limitazioni ancor più significative patisce l’ufficio di Istruttore stante l’impossibilità di disporre mezzi probatori *ex officio* in nome del *favor veritatis* e del bene pubblico in gioco<sup>38</sup>. Questo salvo forse il caso in cui

---

alla missione canonica ricevuta costituisce un’imprescindibile condizione per godere di tale specifica competenza» P. MONETA, *Il ruolo e la responsabilità del vescovo diocesano nella riforma del processo matrimoniale canonico: prassi e prospettive*, in *Le “regole procedurali” per le cause di nullità matrimoniale. Linee guida per un percorso pastorale nel solco della giustizia*, cit., pp. 55-70, citazione a p. 63.

<sup>33</sup> Nell’economia del presente contributo si ritiene possibile astenersi dal trattare la figura dell’Assessore di cui al CIC83 can. 1673 §4, can. 1676 §3; can. 1685 e can 1687 §1

<sup>34</sup> Alla capacità dell’Avvocato il rendere processualmente manifesta una nullità la cui evidenza finché non è debitamente inquadrata nel libello resta ad un livello preprocessuale e quindi irrilevante.

<sup>35</sup> Con uno sguardo più generale alla riforma del processo matrimoniale canonico si rileva un rafforzamento del ruolo del Vicario Giudiziale, cfr. M. DEL POZZO, *L’ampliamento del ruolo processuale del Vicario giudiziale nel ‘sistema’ del Mitis iudex*, «Stato, Chiese e pluralismo confessionale» 28 (2019), pp. 1-54; F. FRANCHETTO, *Il vicario giudiziale e il vicario giudiziale aggiunto*, in *I soggetti del nuovo processo matrimoniale canonico*, cit., pp. 129-156.

<sup>36</sup> Si deve ritenere indispensabile l’indicazione del capo di nullità nel libello in quanto ben difficilmente si potrebbe ritenere ricorrente una ipotesi di *manifesta nullità* in mancanza di una *causa petendi* compiutamente definita.

<sup>37</sup> Forse l’unico margine di libertà piena del Vicario Giudiziale potrebbe rinvenirsi nella decisione di ridurre il numero dei capi di nullità qualora il libello ne contenesse più di uno. Alcuni ritengono necessario il consenso di entrambi i coniugi anche con riferimento alla scelta del rito processuale, e perciò qualora sia il Vicario Giudiziale a mente del CIC83 can. 1676 §2 a voler percorrere la via del *Processus breviar* dovrà premurarsi di ottenere l’assenso anche della parte attrice, cfr. M. MINGARDI, *Questioni legate alla scelta della via processuale nel nuovo processo matrimoniale*, cit., p. 483.

<sup>38</sup> Cfr. M. DEL POZZO, *Il processo matrimoniale più breve davanti al vescovo*, cit., p. 229. Riguardo alle qualifiche richieste per l’incarico di Istruttore si deve ricorrere in applicazione analogia a quanto il CIC83 can. 1428 stabilisce per l’uditore, cfr., tra gli altri, M.J. ARROBA CONDE, *El proceso más breve ante el Obispo*, in *Reforma de los procesos de*



### **TESTO PROVVISORIO**

il mezzo istruttorio eventualmente necessario fosse di agevolissima ed immediata acquisizione, poiché in tale ipotesi si rimarrebbe fedeli alla *ratio* di fondo che il *Sussidio* ricorda essere «questa forma di processo è da applicarsi nei casi in cui l'accusata nullità del matrimonio è sostenuta dalla domanda congiunta dei coniugi e da argomenti evidenti, essendo le prove della nullità matrimoniale di rapida dimostrazione»<sup>39</sup>.

Quanto qui sostenuto è assolutamente coerente con la *ratio essendi* del *Processus brevior* per cui l'istruttoria è finalizzata a dimostrare la veridicità della tesi libellare della *manifesta nullità* del matrimonio *de quo* in forza di quanto argomentato nel libello introduttivo sulla base dei mezzi di prova ivi indicati. Laddove l'Istruttore dovesse maturare il convincimento della necessità di ulteriori mezzi di prova ciò altro non significherebbe che i mezzi istruttori richiesti nel libello non sono da lui ritenuti adeguati allo scopo, o comunque che le circostanze di fatti e di persone richiedono una istruzione più accurata (con ciò smentendo il presupposto del CIC83 can. 1683). Ratione per cui in tale evenienza l'Istruttore deve, o almeno dovrebbe, rinviare gli atti al Vicario Giudiziale sottolineando la esigenza di approfondimenti istruttori e la conseguente necessità di rinviare il procedimento al rito ordinario. Analogamente, a mio avviso, l'Istruttore dovrebbe procedere nel caso di richiesta di acquisizione di ulteriori mezzi probatori presentate dalle parti nel corso dell'istruttoria evidenziando al Vicario Giudiziale che detta istanza di per sé dimostra appunto la non ricorrenza dei requisiti di cui al CIC83 can. 1683 n. 2°.

Il *Processus brevior* incide in senso limitativo anche sulla potestà del Vescovo diocesano dal momento che egli è chiamato a pronunciarsi *de merito causae* con stretto riferimento al capo di nullità concordato e alle prove acquisite nel corso dell'istruttoria<sup>40</sup>. Anche lui è vincolato al copione formulato nel libello introduttivo

---

*nulidad y otras novedades legislativas de Derecho canónico y eclesiástico*, cit., p. 271; L. SABBARESE, *Il processo più breve: condizioni per la sua introduzione, procedura, decisione*, cit., p. 54; P. MONETA, *La dinamica processuale del m.p. "Mitis Iudex"*, «Ius Ecclesiae» 28 (2016), pp. 39-62, in particolare, p. 56; J. ROS CÓRCOLES, *El vicario judicial y el instructor en los procesos de nulidad matrimonial tras el motu proprio Mitis Iudex*, «Ius Canonicum» 56 (2016), pp. 87-103, in particolare pp. 99-100. Alla riduzione dei poteri dell'Istruttore nel *Processus brevior* non corrisponde affatto una riduzione del grado di competenza richiesto per lo svolgimento di tale incarico, cfr. E. SIGNORILE, *Istruttore ed assessore, in I soggetti del nuovo processo matrimoniale canonico*, cit., pp. 207-230, in particolare pp. 224-225.

<sup>39</sup> TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA, *Sussidio applicativo del Motu pr. Mitis Iudex Dominus Iesus*, cit., p. 11. Di questo avviso è anche M.J. ARROBA CONDE, *El proceso más breve ante el Obispo*, in *Reforma de los procesos de nulidad y otras novedades legislativas de Derecho canónico y eclesiástico*, cit., p. 272. Stante quanto appena detto risulta difficilmente coerente con lo spirito e la struttura del *Processus brevior* un iter processuale quale quello descritto da P. BIANCHI, *Lo svolgimento dinamico del processo breve: l'esperienza di un tribunale locale*, «Monitor Ecclesiasticus» 131 (2016), pp. 289-308, in particolare la disposizione da parte dell'Istruttore su istanza di parte di un supplemento istruttorio per l'escussione di due ulteriori testimoni rispetto ai quattro già indicati nel libello introduttivo, cfr. *ibidem*, pp. 300-301. Similmente non pare condivisibile l'ipotesi formulata da F. HEREDIA, *L'istruzione e la decisione nel Processus brevior*, in *Ius et matrimonium III. Temi di diritto matrimoniale e processuale canonico*, cit., p. 376, per cui nel *Processus brevior* sarebbe possibile esperire rogatorie presso altri tribunali.

<sup>40</sup> Nell'ispirazione di fondo della riforma Il Vescovo diocesano, come ha avuto modo di ricordare Papa Francesco nel suo discorso del 25 novembre 2017 a conclusione del corso sul nuovo processo matrimoniale e la procedura *super rato* promosso dal Tribunale della Rota Romana, è chiamato ad essere il fulcro del *Processus brevior* perché primariamente è lui il Giudice e Pastore dei fedeli, anche quando ritenga necessario avvalersi della possibilità normativamente prevista di decentrare parte dei compiti suoi propri ad altri soggetti quali appunto il Vicario Giudiziale e l'Istruttore. Un'analisi ricostruttiva a fini normativi delle indicazioni e prescrizioni espresse dal Santo Padre nel corso del richiamato discorso è offerta da M. DEL POZZO, *Chiarimenti pontifici sul "processus brevior". Riflessioni alla luce del Discorso del 25 novembre 2017*, «Ius Canonicum» 58 (2018), pp. 503-537. Più in generale la riforma vuole di fondo richiamare il Vescovo diocesano alle responsabilità che gli derivano dall'essere lui il primo giudice dei fedeli affidategli, come ricorda anche E. OKONKWO, *I principi ispiratori della riforma e loro incidenze sul processo ordinario*, «Ius Missionale» 9 (2016), pp. 17-38, in particolare p. 21. In termini di chiaro rafforzamento del ruolo ma anche della



### **TESTO PROVVISORIO**

non potendosi discostare da questo. Se allo stato degli atti raggiunge la certezza morale della nullità del matrimonio emette sentenza affermativa sul capo concordato, diversamente è obbligato a rimettere tutto al processo ordinario. Difficilmente si può ritenere che il Vescovo diocesano possa disporre la modifica del capo di nullità e pronunciare sentenza affermativa su di questo, e certamente ciò è da escludersi senza l'assenso delle parti. Ancora meno egli può disporre un rinvio degli atti all'Istruttore chiedendo opportune integrazioni istruttorie. La formulazione del CIC83 can. 1687 §1, infatti, appare abbastanza chiara nel precludere al Vescovo Diocesano vie che non siano la decisione affermativa per il capo concordato o il rinvio al processo ordinario.

#### **5. Conclusioni**

Il *Processus brevior* è un rito speciale di un rito speciale nel quale il Legislatore, ricorrendo le peculiari circostanze delineate nel CIC83 can. 1683 e Art. 14 §1 RP<sup>41</sup>, ha voluto semplificare o meglio "sfrondare" la procedura speciale prevista per le cause di nullità matrimoniale sul presupposto che l'applicazione integrale di quest'ultima, attese appunto le peculiari circostanze del caso, sia ultronea nonché foriera di inutili allungamenti dei tempi, dunque per ciò stesso ingiusta essendo la celerità uno dei requisiti del giusto processo<sup>42</sup>. Nel *Processus brevior* il contraddittorio tra le parti o meglio gli istituti processuali a garanzia del contraddittorio vengono drasticamente ridotti se non annullati, e questo non perché si intenda negare il contraddittorio o ledere il diritto di difesa in sé, ma molto più semplicemente perché in ragione dei presupposti da cui muove il *Processus brevior* non vi sono (o almeno non vi dovrebbero essere) elementi su cui "contraddire". Se vi sono elementi da contraddire vuol dire che probabilmente non c'è spazio per il *Processus brevior*, tant'è che nel *Processus brevior* compito del DV, si torna a ripetere, non è quello di assumere una posizione processuale *de merito* se la richiesta di declaratoria di nullità per quel dato capo sia da respingersi, ma soltanto di pronunciarsi *de ritu* pro o contro l'opzione *Processus brevior*, e questo in base alla semplice constatazione che egli non può

---

responsabilità del Vescovo diocesano nell'amministrazione della giustizia matrimoniale si esprime J. LLOBELL, *Circa i motivi del m.p. "Mitis Iudex" e il suo inserimento nel sistema delle fonti*, in *Ius et matrimonium III. Temi di diritto matrimoniale e processuale canonico*, cit., pp. 25-64, in particolare pp. 51-58; M. J. ROCA FERNÁNDEZ, *Criterios inspiradores de la reforma del proceso de nulidad*, «Ius Canonicum» 57 (2017), pp. 571-603, in particolare pp. 597-598. Per una riflessione più generale cfr. M. DEL POZZO, *I principi del processo di nullità matrimoniale*, in *Ius et matrimonium III. Temi di diritto matrimoniale e processuale canonico*, cit., pp. 283-329. Seppur improntata ad un profondo realismo, sembra andare in senso contrario rispetto all'ispirazione di fondo della riforma del processo matrimoniale l'affermazione secondo cui «forse, tutto ben considerato, lasciare il vescovo libero da ogni coinvolgimento fino al momento della decisione dell'eventuale processo breve si rivela davvero la scelta più prudente ed opportuna, altre che saldamente fondata sul testo legale» P. BIANCHI, *Criteri per l'accettazione del "processus brevior"*, in *Ius et matrimonium III. Temi di diritto matrimoniale e processuale canonico*, cit., p. 361.

<sup>41</sup> Quanto all'art. 14 RP, attesi i limiti derivanti dalla peculiare formulazione in cui si elencano in modo eterogeneo capi di nullità e circostanze, giustamente è stato osservato come «l'art. 14 RP presenti indubbi vantaggi pratici per l'operatore del diritto, ma va altresì considerato ed applicato *cum grano salis* per evitare possibili abusi e lo sfociare inevitabile nella dichiarazione di nullità del matrimonio» A. D'AURIA, *Mitis Iudex Dominus Iesus. Alcune considerazioni sull'art. 14 delle regole procedurali*, «Ius Missionale» 9 (2016), pp. 59-104, citazione p. 104. Sempre sull'art. 14 RP è interessanti la dettagliata disamina di P. BIANCHI, *Questioni legate alla scelta della via processuale nel nuovo processo di nullità matrimoniale: la evidenza del motivo di nullità (can. 1683, 2° e art. 14 RP)*, cit., pp. 473-507; J.J. BAÑARES, *El artículo 14 de las Reglas de Procedimiento del M. P. Mitis Iudex. Supuestos de hecho y causas de nulidad*, «Ius Canonicum» 57 (2017), pp. 45-81.

<sup>42</sup> In senso analogo cfr. P. MONETA, *La dinamica processuale del m.p. "Mitis Iudex"*, cit., p. 46.



### **TESTO PROVVISORIO**

chiedere al Vescovo diocesano di emanare una sentenza negativa visto che *de iure* quest'ultimo non può emanarla in quanto assolutamente incompetente rispetto ad essa.

Anche i ministri del Tribunale nell'esercizio delle tre distinte funzioni individuate dal MIDI patiscono restrizioni quanto alla libertà di azione a tutela del *favor veritatis* e del bene pubblico. Il Vicario Giudiziale è vincolato alla volontà delle parti quanto alla formulazione del capo di nullità, l'Istruttore è inibito dall'esercitare *ex officio* poteri istruttori per acquisire elementi probatori da lui pur ritenuti utili al corretto inquadramento delle circostanze di fatti e di persone. Lo stesso Vescovo diocesano agisce in un campo di azione ben delimitato e ristretto, poiché come il Vicario Giudiziale egli è vincolato al capo di nullità voluto dalle parti, come l'Istruttore egli è vincolato alle risultanze istruttorie formatesi sulla base delle richieste delle sole parti.

I limiti che il MIDI pone alle funzioni e alle prerogative proprie dei Ministri del Tribunale secondo il processo ordinario, qualora questi attendano con fedeltà e competenza al compito loro affidato, non determinano alcun rischio di lesione del *favor veritatis* o del bene pubblico<sup>43</sup>. Da parte del Vicario Giudiziale occorre una attenta valutazione dell'effettivo ricorrere nel caso *de quo* dei presupposti di cui al CIC83 can. 1683 unita ad accertamento scrupoloso del rispetto dei requisiti di cui al CIC83 can. 1684. All'Istruttore si richiede un occhio vigile e acuto nel valutare la consistenza del formand quadro probatorio, sempre pronto a segnalare al Vicario Giudiziale eventuali lacune o insufficienze, così che quest'ultimo valuti l'eventuale venir meno del requisito della *nullità manifesta* risultante da «circostanze di fatti e di persone, sostenute da testimonianze o documenti, che non richiedano una inchiesta o una istruzione più accurata, e rendano manifesta la nullità» disponendo il passaggio al rito ordinario. Da ultimo, il MIDI esige dal Vescovo diocesano, oltre alla fedeltà al magistero della Chiesa sulla certezza morale al pari di qualsivoglia giudice, la consapevolezza del valore e, se necessario, l'utilizzo di quella libertà di cui nessun giudice in via ordinaria gode e che dal Legislatore è posta come presidio a garanzia del *favor veritatis* e del bene pubblico, ossia la possibilità di non rispondere alla domanda processuale rinviando la causa al processo ordinario.


Dal ridimensionamento delle attribuzioni dei Ministri del Tribunale nel *Processus brevior* inevitabilmente emerge la centralità del ruolo dell'avvocato, nonostante le limitazioni parimenti subite da lui nelle proprie ordinarie prerogative. È l'avvocato che, predisponendo il libello nei termini del CIC83 can. 1684, traccia il copione di quello che sarà il concreto svolgimento del *Processus brevior* qualora venga ammesso dal Vicario Giudiziale, un copione immodificabile e vincolante tanto per lo stesso avvocato quanto per gli altri soggetti chiamati a prendere parte al procedimento<sup>44</sup>.

Alla luce di quanto considerato, si può dunque concludere, che il *Processus brevior* è un procedimento fondato sul libello e come tale fondato sull'apporto professionale di un tecnico del diritto, l'Avvocato delle parti, che non è un *Ministro del Tribunale* e la cui attività, nella parte più qualificante ed impegnativa è *pre-processuale*.

---

<sup>43</sup> Con sano realismo si osserva come proprio l'adeguata preparazione dei Ministri del Tribunale sia una delle questioni più urgenti da affrontare, cfr. L. SABBARESE, *Il processo più breve: condizioni per la sua introduzione, procedura, decisione*, cit., p. 57.

<sup>44</sup> Che il perno di tutto il *Processus brevior* sia nella mente del Legislatore il libello introduttivo lo conferma il CIC83 can. 1686 e ca. 1687 §1 che prevede come ipotesi residuale la possibilità che le parti al termine dell'istruttoria presentino una propria difesa, questo perché, come detto in precedenza, il Legislatore parte evidentemente dall'assunto che in detta difesa nulla di più si possa dire di quanto già scritto nel libello introduttivo.



Pontificia  
Università  
della  
**SANTA  
CROCE**

**FACOLTÀ DI DIRITTO CANONICO**

**VIII CORSO DI AGGIORNAMENTO  
IN DIRITTO MATRIMONIALE E PROCESSUALE CANONICO**

*Roma, 19 - 23 settembre 2022*

### **TESTO PROVVISORIO**

E tale Avvocato potrà essere tanto il libero professionista che il Patrono stabile del Tribunale come pure il consulente canonista membro degli Uffici preposti all'indagine pregiudiziale o pastorale. Ma, a meno di voler cedere alla tentazione, come non di rado accade, di dare vita ad un ibrido processuale in cui dietro al paravento formale del *Processus brevior* sostanzialmente si celebra un processo ordinario con formalità e procedure semplificate *ad libitum iudicis*, si deve riconoscere che il *Processus brevior* è un vero processo, ma un processo in cui la direzione da seguire per raggiungere la meta non è tracciata, o almeno dovrebbe esserlo, dal Tribunale ma dalle parti per tramite dell'assistenza di un avvocato. Al Tribunale spetta vagliare se nel caso *de quo* il percorso prospettato sia percorribile ed in caso negativo dirottare verso il processo ordinario (compito del Vicario Giudiziale) ovvero se il percorso prospettato e seguito sino in fondo effettivamente abbia condotto alla meta sperata e dunque alla dichiarazione di nullità matrimoniale (compito del Vescovo diocesano).

TESTO PROVVISORIO